



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione, del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1106 della Commissione, del 21 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)]** 27

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/1107 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra** 33
- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2017/1108 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee** 35

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015)** 37

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1105 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2017****che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 88,

sentito il comitato istituito dall'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2015/848 è opportuno elaborare una serie di moduli.
- (2) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda e il Regno Unito hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. L'Irlanda e il Regno Unito partecipano quindi all'adozione del presente regolamento.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. La Danimarca non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 19.

3. Il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato III del presente regolamento.
4. Il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

- BG **Съобщение за производство по несъстоятелност**
ES **Anuncio de procedimiento de insolvencia**
CS **Oznámení o insolvenčním řízení**
DA **Meddelelse om indledning af insolvensbehandling**
DE **Mitteilung über ein Insolvenzverfahren**
EN **Notice of insolvency proceedings**
ET **Maksejõuetusmenetluse teatis**
EL **Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας**
FR **Note concernant la procédure d'insolvabilité**
GA **Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta**
HR **Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti**
IT **Avviso di procedura d'insolvenza**
LV **Paziņojums par maksātnespējas procedūru**
LT **Pranešimas apie nemokumo bylą**
HU **Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról**
MT **Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza**
NL **Kennisgeving van insolventieprocedure**
PL **Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym**
PT **Aviso sobre processo de insolvência**
RO **Notificare privind procedura de insolvență**
SK **Oznam o insolvenčnom konaní**
SL **Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti**
FI **Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä**
SV **Underrättelse om insolvensförfaranden**

[Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CREDITORI

In conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, vi informiamo che in un altro Stato membro è stata aperta una procedura di insolvenza ⁽¹⁾ riguardante il vostro debitore (indicato al punto 1 del presente modulo).

- Siete invitati a insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore, come indicato in appresso.
- Potrete essere invitati ad insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore con un avviso distinto in un momento successivo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'insinuazione di un credito in base al diritto nazionale.
- Non è necessario insinuare crediti individualmente.

Se siete invitati a insinuare i vostri crediti, potete farlo utilizzando il modulo uniforme per l'insinuazione dei crediti che

- è accluso alla presente nota o
- può essere scaricato al seguente indirizzo:

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽²⁾).

Ulteriori informazioni

Potete trovare ulteriori informazioni sulle procedure d'insolvenza negli Stati membri al seguente link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽²⁾

È possibile reperire informazioni pertinenti sulla particolare procedura di insolvenza oggetto della presente notifica attraverso il seguente sito web del portale europeo della giustizia elettronica: [...] ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le «procedure di insolvenza» sono procedure ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19). Tali procedure sono elencate nell'allegato A del suddetto regolamento.

⁽²⁾ Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

⁽³⁾ Questa funzione del portale europeo della giustizia elettronica sarà operativa solo a partire dal 26 giugno 2019 (cfr. l'articolo 92 del regolamento (UE) 2015/848).

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

Il presente modulo uniforme di nota deve essere compilato dal giudice competente per la procedura di insolvenza nei confronti del debitore o dall'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal suddetto giudice in tale procedura.

Il modulo deve essere inviato ai creditori conosciuti che si trovano in altri Stati membri.

Lingua del presente modulo

Questo modulo di notifica è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/848 qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

Modalità di notifica

Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori residenti o aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti ⁽¹⁾ non si applica con riguardo all'obbligo di informare i creditori.

Linee guida relative a punti specifici del modulo

La **sezione II** del modulo **deve essere compilata solo se** con il presente avviso **invitate anche il creditore ad insinuare i suoi crediti** nei confronti del debitore. In caso di mancata compilazione della sezione II è necessario inviare un'altra notifica ai creditori stranieri non appena sorge l'obbligo, a norma delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, per i creditori di insinuare i loro crediti a titolo individuale nell'ambito della procedura.

Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente fornite**,
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**) devono essere fornite ma a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione o nella frase che precede il punto**,
- non è obbligatorio fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare**.

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Al punto 1.2, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente («imprenditore»), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Al punto 2.1, il «**tipo di procedura di insolvenza**» deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, agli eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 2.3, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

La **data o l'ultimo giorno del termine** di cui al punto 5 non deve essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato membro di apertura della procedura, o se le informazioni riguardanti il debitore non sono incluse nel registro nazionale, a decorrere dalla data di ricevimento del presente avviso da parte del creditore.

SEZIONE I

Informazioni dettagliate sul caso

1. DEBITORE

1.1. Nome (*)

1.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

1.1.2. Cognome:

1.1.3. Nome(i):

(se il debitore è una persona fisica)

1.2. Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza) (**):

1.3. Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 1.5.) (**):

1.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.3.2. Località e codice postale:

1.3.3. Paese:

1.4. Indirizzo alternativo:

1.4.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.4.2. Località e codice postale:

1.4.3. Paese:

1.5. Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto) (**):

1.6. Ulteriori informazioni sull'identità del debitore:

1.6.1. Numero di identificazione personale del debitore:

1.6.2. Nome da nubile completo della madre:

1.6.3. Nome del padre:

1.6.4. Nazionalità:

1.6.5. Altro (specificare):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

2. PROCEDURA D'INSOLVENZA IN ESAME

- 2.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore (*):
- 2.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848) (*):
- 2.3. Giudice ⁽¹⁾ che ha aperto la procedura d'insolvenza (*):
 - 2.3.1. Nome:
 - 2.3.2. Indirizzo:
 - 2.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.3.2.2. Località e codice postale:
 - 2.3.2.3. Paese:
- 2.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste) (**):
- 2.5. Amministratore(i) delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste) (**):
 - 2.5.1. Nome:
 - 2.5.2. Indirizzo:
 - 2.5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.5.2.2. Località e codice postale:
 - 2.5.2.3. Paese:
 - 2.5.2.4. Indirizzo di posta elettronica:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

⁽¹⁾ In questo punto per «giudice» si intende, in conformità all'articolo 2, punto 6 ii), del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

SEZIONE II

Informazioni relative all'insinuazione dei crediti

3. ORGANO O AUTORITÀ LEGITTIMATI A RICEVERE L'INSINUAZIONE DEI CREDITI (*)

- il giudice di cui al punto 2.3 del presente modulo
- o
- l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo
- o
- l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti sono diversi dalla persona/dall'organo di cui ai punti 2.3 o 2.5 del presente modulo. I suoi dati sono i seguenti:
- 3.1. Nome (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo) (**):
- 3.2. Indirizzo (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo) (**):
- 3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
- 3.2.2. Località e codice postale:
- 3.2.3. Paese:
- 3.3. Telefono:
- 3.4. Indirizzo di posta elettronica:

4. MEZZI DI COMUNICAZIONE CON CUI I CREDITI POSSONO ESSERE FATTI VALERE (*)

- per posta (all'indirizzo postale di cui al punto 3)
- solo per raccomandata
- o
- per fax (al seguente numero di fax):
- o
- con un messaggio di posta elettronica (al seguente indirizzo di posta elettronica):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

unicamente nel rispetto della seguente norma tecnica (specificare):

o

altro (specificare):

5. TERMINI PER L'INSINUAZIONE DEI CREDITI (DA COMPILARE SE ESISTONO) (**)

i crediti devono essere insinuati entro il:

o

riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine:.....

6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA INSINUAZIONE DEI CREDITI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 5 (*)

Dovrete sostenere gli eventuali costi aggiuntivi connessi alla presentazione tardiva.

Sarete esclusi dalla partecipazione alle distribuzioni (intermedie o finali) che si verificano prima dell'insinuazione (o dell'ammissione) del vostro credito.

Perderete il diritto di votare in qualsiasi processo decisionale o durante le riunioni dei creditori che hanno luogo prima dell'insinuazione del vostro credito.

Vi sarà richiesto di presentare al giudice una petizione individuale per l'ammissione del vostro credito.

Il debito basato sul vostro credito sarà considerato estinto nell'ambito della procedura.

Il vostro credito potrà non essere preso in considerazione nell'ambito della procedura.

I vostri diritti di prelazione o diritti reali di garanzia associati al credito saranno soppressi.

Altro (specificare):

7. ALTRE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE ALL'ATTO DELL'INSINUAZIONE DEL CREDITO

La legge applicabile alla procedura di insolvenza prevede che l'importo del credito (punto 6.1.8 del modulo uniforme «insinuazione dei crediti») e i costi derivanti dalla rivendicazione di tale credito (punto 6.4.3 del modulo uniforme «insinuazione dei crediti») siano indicati nella valuta dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza. La valuta è una delle seguenti:

Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP).

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

Altro (specificare):

8. OBBLIGO DEI CREDITORI TITOLARI DI UN PRIVILEGIO O DI UNA GARANZIA REALE (*)

dovete indicare espressamente la natura specifica del credito nell'insinuazione del credito, o

dovete insinuare i vostri crediti, o

non dovete insinuare i vostri crediti, o

dovete insinuare i vostri crediti solo per la parte che non è coperta dal valore della garanzia o della prelazione, o

dovete indicare l'importo massimo della garanzia probabile dei crediti

altro (specificare):

9. CREDITI DI GRADO INFERIORE

I crediti di grado inferiore e i crediti subordinati sono insinuati soltanto su espressa richiesta del giudice fallimentare.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE UTILI PER IL CREDITORE

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

SEZIONE III
Data e firma

La presente nota è presentata da:

Nome:

In qualità di

- giudice competente per la procedura d'insolvenza
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato per la procedura d'insolvenza

Fatto a

Data

Firma e/o timbro

ALLEGATO II

BG	Предявяване на вземания
ES	Presentación de créditos
CS	Příhláška pohledávky
DA	Anmeldelse af fordringer
DE	Forderungsanmeldung
ET	Nõuete esitamine
EL	Αναγγελία απαιτήσεων
EN	Lodgement of claims
FR	Production de créances
GA	Taisceadh éileamh
HR	Prijava tražbina
IT	Insinuazione di crediti
LV	Prasījumu iesniegšana
LT	Reikalavimų pateikimas
HU	Követelések előterjesztése
MT	Tressiq ta' pretensjonijiet
NL	Indiening van schuldvorderingen
PL	Zgłoszenie wierzytelności
PT	Reclamação de créditos
RO	Depunerea cererilor de admitere a creanțelor
SK	Příhláška pohľadávok
SL	Prijava terjatev
FI	Saatavien ilmoittaminen
SV	Anmälan av fordringar

[Articolo 55, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].

Con la presente faccio riferimento alla procedura d'insolvenza indicata in appresso e insinuo i miei crediti nella massa fallimentare, come indicato di seguito:

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

Il presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti deve essere utilizzato per l'insinuazione di crediti in conformità al capo IV del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza. Le richieste di escludere alcuni beni dal patrimonio del debitore devono essere presentate a norma del diritto nazionale.

L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo. Tuttavia, in caso di insinuazione di crediti con mezzi diversi dal presente modulo uniforme, l'insinuazione deve contenere tutte le informazioni indicate come obbligatorie nel presente modulo.

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽¹⁾)

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*) devono** essere obbligatoriamente fornite,
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**)** **devono essere fornite a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione,**
- **non è obbligatorio** fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare.**

Se avete **più crediti da insinuare** allo stesso tempo, dovete compilare i punti da 6 a 10 di ogni singola domanda.

È possibile trovare informazioni pertinenti per i punti 1 e 2 della Sezione I del modulo con cui siete stati informati della procedura di insolvenza aperta all'estero. Tale modulo reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» e vi è stato inviato dal giudice straniero che ha avviato la procedura d'insolvenza o da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice per la procedura.

Al punto 1.1, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

Il **punto 1.2** va compilato solo se la procedura di insolvenza ha un numero di riferimento nello Stato membro in cui è stata aperta. Il **punto 1.3** va compilato solo se per il caso è stato nominato un amministratore delle procedure di insolvenza.

Ai punti 2.2 e 3.3, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente (imprenditore), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.

⁽¹⁾ Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

Al **punto 4** dovete contrassegnare la prima opzione che si riferisce alla persona indicata al punto 3 dal creditore solo se quest'ultimo è una persona fisica. Se contrassegnate la seconda opzione, che si riferisce a una persona diversa da quella indicata al punto 3, dovete compilare i punti da 4.1 a 4.6, di cui obbligatoriamente i punti 4.1, 4.2 e 4.6.

Al punto 6.2, per «**data in cui il credito è sorto**» si intende il momento in cui è stato stabilito l'obbligo del debitore nei confronti del creditore (conclusione di un contratto, verificarsi di un danno o pregiudizio). Al punto 6.3, per «**data in cui il credito è divenuto esigibile**» si intende il momento in cui il debitore era tenuto ad adempiere all'obbligo di pagamento (il pagamento era divenuto esigibile). **Sanzioni legali in caso di ritardo di pagamento**, da calcolare in percentuale dell'importo richiesto, devono essere fatte valere come interessi legali (cfr. punto 6.1.3).

Al punto 7, se godete di **diritti di prelazione** siete creditori di debiti che, in base alle norme di diritto nazionale, devono essere saldati precedentemente a talune altre categorie di debiti. Al punto 8, una **garanzia reale** si riferisce a qualsiasi garanzia da voi detenuta con riguardo al credito nei confronti del debitore. Tale garanzia può assumere diverse forme, come oneri fissi su un attivo specifico o oneri variabili su un gruppo di attivi.

Al punto 9, per quanto riguarda la **compensazione**, se il creditore è un istituto finanziario e chiede una compensazione nei confronti del debitore, deve anche indicare gli estremi dei conti in questione. I punti da 9.1 a 9.5 vanno compilati solo in caso di richiesta di compensazione.

Punto 10: il modulo **deve essere corredato** delle copie dei documenti giustificativi.

ALLEGATO II

1. PROCEDURA D'INSOLVENZA IN ESAME

1.1. Nome del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza (*):

1.2. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste) (**):

1.3. Nome dell'amministratore o degli amministratori delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste) (**):

2. DEBITORE

2.1. Nome (*)

2.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

2.1.2. Cognome:

2.1.3. Nome(i):

(se il debitore è una persona fisica)

2.2. Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi principali) (**):

2.3. Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 2.4.) (**):

2.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2. Località e codice postale:

2.3.3. Paese:

2.4. Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto) (**):

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CREDITORE TITOLARE DEI CREDITI

3.1. Nome (*):

3.1.1. Nome:

3.1.2. Rappresentante legale:

(se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

3.1.3. Cognome:

3.1.4. Nome(i):

(se il creditore è una persona fisica)

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

3.2. Indirizzo postale (*):

3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.2.2. Località e codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Numero di identificazione personale o numero di registrazione (se applicabile):

3.4. Persona di contatto

3.4.1. Nome (se diverso dal vostro):

3.4.2. Indirizzo di posta elettronica:

3.4.3. Numero di telefono:

3.5. Numero di riferimento del creditore:

4. INFORMAZIONI SULLA PERSONA CHE INSINUA IL CREDITO A NOME DEL CREDITORE DI CUI AL PUNTO 3:

 la stessa persona indicata al punto 3

o

 una persona diversa dal creditore indicato al punto 3, i cui dati sono i seguenti:

4.1. Nome (*):

4.2. Indirizzo postale (*):

4.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

4.2.2. Località e codice postale:

4.2.3. Paese:

4.3. Indirizzo di posta elettronica:

4.4. Numero di telefono:

4.5. Fax

4.6. Relazione con il creditore indicato al punto 3 (*):

 avvocato (sulla base di una procura); o direttore del creditore o altro rappresentante del creditore legalmente autorizzato dal diritto societario applicabile; o

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

- dipendente del creditore; o
- associazione per la tutela dei creditori; o
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura territoriale o secondaria; o
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura principale; o
- altro (specificare):

5. ESTREMI DEL CONTO BANCARIO SU CUI TRASFERIRE UN'EVENTUALE DISTRIBUZIONE SULLA BASE DEI CREDITI INSINUATI

5.1. Nome del titolare del conto:

5.2. Stato membro in cui è tenuto il conto (indicare il codice del paese):

5.3. Numero del conto:

5.3.1. IBAN:

5.3.2. BIC:

6. CREDITO INSINUATO

6.1. Importo del credito (*):

6.1.1. Capitale (*):

6.1.2. Sono chiesti interessi? (*)

 No Sì

6.1.3. In caso affermativo, gli interessi sono:

 contrattuali o legali

se legali, devono essere calcolati conformemente a (precisare la fonte pertinente):

6.1.4. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

6.1.5. Tasso di interesse

6.1.5.1. ...% dal (data) al (data)

6.1.5.2. ...% dal (data) al (data)

6.1.5.3. ...% dal (data) al (data)

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

6.1.6. Importo capitalizzato degli interessi:

6.1.7. Importo totale del credito (punto 6.1.1 + punto 6.1.6) (*):

6.1.8. Valuta (*):

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP)
 altra (specificare utilizzando il codice ISO):

6.2. Data in cui il credito è sorto (*):

6.3. Data in cui il credito è divenuto esigibile (se diversa dal punto 6.2):

6.4. Spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura di insolvenza (da compilare se dichiarate) (**):

6.4.1. importo di tali spese:

6.4.2. dettagli di tali spese:

6.4.3. Valuta:

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP)
 altra (specificare utilizzando il codice ISO):

6.5. Natura del credito (*):

- il credito si riferisce a un obbligo contrattuale del debitore
- passività del debitore derivante da un atto illecito deliberato
- deriva da altri obblighi extracontrattuali
- si riferisce ad un diritto reale del creditore
- [arretrati alimentari pendenti dovuti per legge che il debitore, in violazione del proprio dovere, non ha pagato deliberatamente]
- crediti risultanti da un contratto di lavoro
- crediti fiscali
- crediti relativi ai contributi degli enti previdenziali
- altro (precisare)

7. GODETE DI DIRITTI DI PRELAZIONE? (*)

- No
- Sì

In caso affermativo precisare:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

ALLEGATO II

8. IL VOSTRO CREDITO RIGUARDA:

- una garanzia reale;
- una riserva di proprietà;
- qualsiasi altro diritto di trattamento distinto con riguardo ad alcuni beni del debitore

8.1. Descrizione degli attivi coperti dalla garanzia, dalla riserva di proprietà o da altri diritti di trattamento distinto:

8.2. Data in cui gli oneri, l'ipoteca, altre garanzie (specificare), la riserva di proprietà o altro diritto di trattamento distinto sono stati formalmente ottenuti:

8.3. Se la garanzia, la riserva di proprietà o altro diritto di trattamento distinto sono stati registrati presso un'autorità pubblica competente, la data e il luogo di registrazione e l'eventuale numero di registrazione: (*)

9. IL DEBITORE HA UN CREDITO NEI VOSTRI CONFRONTI (IL CREDITORE) CHE PUÒ DARE LUOGO A UNA COMPENSAZIONE? (*)

- Sì (in questo caso, specificare i dettagli di seguito)
- No

9.1. Importo del credito del debitore che può dare luogo a compensazione nei confronti del creditore alla data di apertura della procedura d'insolvenza:

9.2. Data in cui è sorto il credito del debitore di cui al punto 9.1:

9.3. Importo rivendicato al netto della compensazione (punti da 6.1.7 a 9.1):

9.4. Valuta:

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF)
 zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP) altra
(specificare utilizzando il codice ISO):

9.5. Identificazione del credito del debitore per il quale il creditore chiede compensazione:

10. ELENCO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

Dichiaro che le informazioni contenute nella presente domanda sono, a mia conoscenza, esatte e complete.

Fatto a, Data

Firma

ALLEGATO III

Contestazione riguardo alle procedure di coordinamento di gruppo

Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Il sottoscritto, in qualità di amministratore della procedura di insolvenza nominato in relazione a una società facente parte di un gruppo di società, alla quale è stata notificata una domanda di apertura di «procedure di coordinamento di gruppo» a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza,

contesta

a) l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo della procedura d'insolvenza per la quale è stato nominato;

o

b) la persona proposta al ruolo di coordinatore.

ALLEGATO III

1. INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ DEL GRUPPO PER LA QUALE SONO STATO NOMINATO (*)

1.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore:

1.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848):

1.3. Giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza:

1.3.1. Nome:

1.3.2. Indirizzo:

1.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.3.2.2. Località e codice postale:

1.3.2.3. Paese:

1.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste):

1.5. Dati di contatto:

1.5.1. Nome:

1.5.2. Indirizzo:

1.5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.5.2.2. Località e codice postale:

1.5.2.3. Paese:

1.5.3. Indirizzo di posta elettronica:

1.6. DEBITORE

1.6.1. Nome:

1.6.2. Numero di registrazione (da indicare se esiste):

1.6.3. Indirizzo:

1.6.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.6.3.2. Località e codice postale:

1.6.3.3. Paese:

ALLEGATO III

2. INFORMAZIONI RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO RICHIESTE

2.1. Giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo (a cui la presente contestazione deve essere trasmessa)

2.1.1. Nome (*):

2.1.2. Indirizzo (*):

2.1.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.1.2.2. Località e codice postale:

2.1.2.3. Paese:

2.1.3. Indirizzo di posta elettronica:

2.1.4. Fax

2.2. Numero di riferimento del caso presso il giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo (*):

2.3. Persona proposta al ruolo di coordinatore:

2.3.1. Nome:

2.3.2. Indirizzo:

2.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2.2. Località e codice postale:

2.3.2.3. Paese:

3. DATA DI RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA DA PARTE DEL GIUDICE INDICATO AL PUNTO 2.1. DELLA DOMANDA DI APERTURA DI PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO (*)

4. OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA CONTESTAZIONE

5. ELENCO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI (SE DEL CASO)

Fatto a, Data

Firma

ALLEGATO III

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo.

La contestazione deve essere presentata dinanzi al giudice di cui al punto 2.1 del presente modulo.

La contestazione deve essere presentata da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo compresa nella domanda di apertura di «procedure di coordinamento di gruppo».

La contestazione deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della nota della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

Prima di prendere la decisione di partecipare o non partecipare alle procedure di coordinamento di gruppo, l'amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dal diritto dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.

Le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*)** devono essere obbligatoriamente fornite.

Al punto 1.1 del modulo, il «**tipo di procedura di insolvenza**» deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, a eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 1.3, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

Al punto 1.6.2, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni).

Può essere necessario **compilare i punti 4 e 5 soltanto** se contestate la persona proposta come coordinatore.

ALLEGATO IV

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L'accesso alle informazioni concernenti talune persone fisiche figuranti nei registri fallimentari di [*nomi degli Stati membri interessati* ⁽¹⁾] è subordinato a una richiesta all'autorità competente. In [*nomi degli Stati membri interessati* ⁽²⁾] è altresì necessario avere un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. (Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza).

Gli Stati membri di cui sopra sono autorizzati a subordinare l'accesso a tali informazioni alle suddette condizioni unicamente ove si tratti dei cosiddetti «debitori consumatori», ossia debitori che sono persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente oppure che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, ma la procedura d'insolvenza cui sono soggetti non si riferisce a tale attività (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848).

Compilando il modulo seguente potete chiedere l'accesso a tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Potete compilare questo modulo o allegare documenti scritti o tradotti in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Potete presentare la richiesta per via elettronica all'autorità competente di qualsiasi Stato membro interessato attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, cliccando sul pulsante «Invia» alla fine del modulo.

Il portale europeo della giustizia elettronica fornisce assistenza unicamente nella trasmissione per via elettronica della richiesta. Una volta presentata la richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato, qualsiasi comunicazione tra voi e le autorità di tale Stato membro (compresa la trasmissione delle informazioni richieste a seguito di una valutazione positiva della vostra domanda) si svolgerà a livello bilaterale tramite l'indirizzo di contatto indicato all'atto della compilazione del modulo.

Tenete presente che, **una volta presentata la richiesta:**

- dovete ricevere una risposta dall'autorità adita entro 3 giorni lavorativi,
- non siete obbligati a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la vostra richiesta, né a contribuire agli eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Il modulo nel sito web del portale europeo della giustizia elettronica riporta l'elenco degli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 di concedere l'accesso alle informazioni su richiesta individuale alle loro autorità.

⁽²⁾ Il modulo nel sito web del portale europeo della giustizia elettronica riporta l'elenco degli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 di concedere l'accesso alle informazioni su giustificazione di un interesse legittimo del richiedente alle informazioni richieste.

ALLEGATO IV

1. STATO MEMBRO A CUI LA RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA
2. RICHIEDENTE
 - 2.1. Nome
 - 2.1.1. Cognome:
 - 2.1.2. Nome(i):
 - 2.2. Contatti:
 - 2.2.1. Indirizzo di posta elettronica:
o
 - 2.2.2. Fax
o
 - 2.2.3. Indirizzo postale:
 - 2.2.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.2.3.2. Località e codice postale:
 - 2.2.3.3. Paese:
3. DEBITORE RIGUARDO AL QUALE SONO RICHIESTE LE INFORMAZIONI
 - 3.1. Nome:
 - 3.1.1. Cognome:
 - 3.1.2. Nome(i):
 - 3.2. Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del debitore (dovete compilare questo punto solo se disponete di tali informazioni; tuttavia, se non fornite ulteriori informazioni, la persona potrà non essere identificata):
 - 3.2.1. Numero di identificazione personale del debitore:
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita:
 - 3.2.3. Nazionalità:
4. INTERESSE LEGITTIMO CHE GIUSTIFICA LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ⁽¹⁾
 - 4.1. Breve descrizione dei fatti che giustificano il vostro legittimo interesse ad accedere alle informazioni richieste:
 - 4.2. Numero di copie dei documenti allegati alla richiesta:

⁽¹⁾ Siete tenuti a compilare questo campo solo se lo Stato membro adito, al fine di ottemperare alla vostra richiesta, chiede la giustificazione dell'interesse legittimo (tali Stati membri sono: [nomi degli Stati membri interessati]).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1106 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è un prodotto specifico a base di carne cruda stagionata, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie.
- (2) Il 5 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Camera di commercio di Kayseri (Turchia).
- (3) Il 24 e il 30 novembre nonché il 1° dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Camera di commercio di Kayseri i documenti relativi alla dichiarazione di opposizione motivata.
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 18 gennaio 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Su richiesta del richiedente il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.
- (6) Le parti non sono addivenute a un accordo entro i termini previsti. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Bulgaria e la Camera di commercio di Kayseri sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (7) La dichiarazione motivata trasmessa dall'opponente va inquadrata nell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale dispone che una dichiarazione di opposizione alla registrazione di una STG è ricevibile solo se dimostra che «il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi». L'opponente sostiene che la registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG creerebbe una concorrenza sleale suscettibile di generare profitti indebiti mediante ricorso al nome «Kayseri Pastirmasi», un prodotto a base di carne cruda stagionata analogo alla «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda), protetto come indicazione geografica in Turchia. Gli oppositori sostengono che la «Kayseri Pastirmasi» gode di una chiara reputazione e che è consumata in diversi paesi dell'UE. La similitudine fra i termini «pastirma — pastarma» genererebbe inoltre confusione per il consumatore. Il rischio di confusione è ancora maggiore considerato che il termine «Pastarma» ha radici turche.
- (8) La Commissione ha valutato gli argomenti addotti nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente ai negoziati fra le parti interessate e ha concluso che il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe essere registrato come STG.
- (9) La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha caratteristiche specifiche nonché metodi di produzione propri. Si tratta di un prodotto a base di carne cruda stagionata, avente specifiche proprietà fisiche, chimiche e organolettiche, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie e senza retrogusto. La «Пастърма говежда»

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 224 del 9.7.2015, pag. 13.

(Pastarma govezhda) è il risultato del metodo tradizionale seguito nei processi di produzione (salatura, stagionatura ed essiccatura) durante i quali nella carne avvengono processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici complessi. Durante la stagionatura sono rispettati alcuni parametri: la temperatura dell'aria e l'umidità che creano le condizioni favorevoli allo sviluppo dei micrococchi (*M. varians*) e dei lattobacilli (*L. plantarum*, *L. casei*) tipici della zona. L'intero processo è descritto al punto 4.3 del disciplinare.

- (10) La «Kayseri Pastirması» e altri prodotti a base di carne denominati «pastarma» o «pastirma», o con altri nomi analoghi, sono ottenuti con metodi produttivi diversi da quello incluso del disciplinare della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda). A differenza della «Kayseri Pastirması», che costituisce un'indicazione geografica turca, la «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è protetta in quanto specialità tradizionale garantita. Le sue caratteristiche sono dovute al metodo di produzione tradizionale.
- (11) «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) e «Kayseri pastirması» sono nomi composti che contengono un termine simile. Anche se parzialmente simili, i nomi sono sufficientemente differenziati e i consumatori dovrebbero essere in grado di effettuare la distinzione fra i due prodotti. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha peraltro conquistato il suo spazio sul mercato bulgaro in quanto prodotto tradizionale bulgaro, senza alcun'associazione con la «Kayseri pastirması». È prodotta in Bulgaria dal XIX secolo; la composizione e i requisiti di qualità sono stati uniformati per la prima volta nel 1955 nelle norme statali nazionali. La registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG non inciderà sull'uso del nome «Kayseri pastirması» sul mercato.
- (12) I motivi alla base dell'opposizione, espressi dalla Camera di commercio di Kayseri, sono connessi essenzialmente all'origine e all'uso del termine «pastarma». È tuttavia opportuno chiarire che il termine «pastarma» è usato in tutta la penisola balcanica per indicare prodotti a base di carne stagionata. In effetti, il disciplinare stesso indica che «il termine «pastarma», contenuto nel nome «Pastarma govezhda», è di origine turca e si riferisce a carne essiccata, salata e pressata». Presentando domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG, la Bulgaria non mirava a riservare l'uso del termine «Пастърма (Pastarma)» in sé. Alla luce di quanto esposto in precedenza, la protezione dovrebbe tutelare solo l'espressione «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) nel suo insieme. Il termine «pastarma» dovrebbe continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. La registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) non impedirà quindi alla «Kayseri Pastirması» di continuare a essere commercializzata nell'UE né precluderà la registrazione di altri nomi contenenti il termine «pastarma».
- (13) Senza pregiudizio per quanto suesposto, al fine di evitare ogni rischio di confusione per i consumatori nel momento in cui si trovano di fronte a prodotti simili aventi un nome analogo, è opportuno che il nome della STG «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) sia abbinato all'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria», conformemente a quanto disposto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per tali casi.
- (14) Alla luce di quanto esposto, il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe quindi essere iscritto nel «registro delle specialità tradizionali garantite».
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Articolo 2

Il nome di cui all'articolo 1 è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il nome di cui all'articolo 1 è protetto nel suo insieme. Il termine «pastarma» può continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА» (PASTARMA GOVEZHDA)

N. CE: BG-TSG-0007-01255 — 25.8.2014

Bulgaria

1. Nome (nomi) da registrare

«Пастърма говежда» (Pastarma govezhda)

La denominazione è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».

2. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

3. Motivi dell'obbligo di registrazione

3.1. Specificare se il prodotto

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il prodotto «Pastarma govezhda» è ottenuto con un metodo di produzione tradizionale consistente in un procedimento di salatura, maturazione e stagionatura durante il quale nella carne, materia prima del prodotto, avvengono complessi processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici. I parametri rispettati durante la fase di stagionatura, che concernono la temperatura e l'umidità dell'aria e che creano condizioni propizie allo sviluppo di micrococchi (*M. varians*) e lattobacilli (*L. plantarum*, *L. casei*), sono specifici del paese. Tali processi determinano la buona struttura, il gusto piacevole e il sapore del prodotto finito.

3.2. Specificare se il nome

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Caratteristica peculiare del nome «Pastarma govezhda» è la sua tradizione secolare e il fatto di essere conosciuto in tutto il paese. Grazie alla sua popolarità, il prodotto è reputato senza che la regione geografica in cui è fabbricato incida sulla sua qualità o le sue caratteristiche.

Il termine «pastarma», contenuto nel nome «Pastarma govezhda», è di origine turca e si riferisce a carne essiccata, salata e pressata (*Enciklopedičen rečnik na čuždite dumi v balgarskija ezik*, MAG — 77, Sofia, 1996.). Tale metodo di lavorazione e conservazione della carne è stato introdotto nel territorio dell'attuale Bulgaria nel VII secolo dopo Cristo da protobulgari appartenenti alla comunità di lingua e di stirpe turco-altaica.

4. Descrizione

4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

La «Pastarma govezhda» è una specialità a base di carne cruda e stagionata con il sapore e l'odore della carne bovina matura, senza spezie e senza retrogusto.

È un prodotto a base di carne, preparato con carne bovina fresca non sminuzzata e altri ingredienti, mediante salatura, stagionatura, pressatura e adatto al consumo diretto.

Caratteristiche fisiche — Forma e dimensioni

La «Pastarma govezhda» si presenta in pezzi di forma piatta e allungata, di dimensioni indefinite.

La forma allungata del prodotto si ottiene con una ripetuta pressatura effettuata durante la stagionatura in una pressa con pannelli in legno.

Caratteristiche chimiche

- contenuto di acqua non superiore al 50 % della massa totale;
- contenuto di sale da cucina compreso tra il 3,5 % e il 4,5 % della massa totale;
- contenuto di nitriti (quantità residua nel prodotto finito): non superiore a 50 mg/kg;
- pH non inferiore a 5,4.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno e colore

- la superficie esterna è costituita da un tessuto muscolare piatto, pressato, di colore grigio-marrone e il grasso è color crema. È ammesso un sottile strato di muffa bianca nobile.

Superficie di taglio

- il tessuto muscolare ha un colore tra il marrone scuro e il rosso-marrone con una sfumatura scura sui bordi e il grasso è di color crema.

Consistenza: densa ed elastica.

Il prodotto «Pastarma govezhda» può essere venduto intero o a pezzi, in confezioni sotto vuoto, avvolto nel cellophane oppure confezionato in atmosfera protettiva.

4.2. *Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*

Per preparare la «Pastarma govezhda» si utilizzano i seguenti ingredienti:

carni

- 100 kg di carne bovina fresca proveniente da coscia, spalla o filetto, con pH compreso tra 5,6 e 6,2, messa in forma e privata dei tessuti connettivi, in pezzi di dimensioni indefinite.

sale da cucina: tra 3 e 6 kg;

oppure

miscuglio di salatura: sale da cucina: tra 3 e 6 kg; antiossidante: 40 gr. di acido ascorbico (E300); 100 gr. di nitrato di potassio (E252) o 85 gr. di nitrato di sodio (E251); 500 g. di zucchero cristallizzato raffinato.

Spago: autorizzato per gli alimenti.

Metodo di ottenimento

la carne viene disossata facendo attenzione a non danneggiare l'integrità delle fasce muscolari, poi viene ripulita dalle parti sanguinolente, tendini o nervi e messa in forma in pezzi piatti e allungati di dimensioni indefinite.

Tali pezzi vengono salati con il sale o il miscuglio di salatura, secondo la ricetta. I pezzi salati vengono collocati l'uno accanto all'altro in appositi contenitori puliti per la maturazione e lasciati in un locale refrigerato ad una temperatura dell'aria compresa tra 0 e 4 °C. Dopo 3-4 giorni vengono ricollocati in ordine inverso (i pezzi che si trovavano sopra sono messi sotto e viceversa) e sono lasciati per altri 3-6 giorni nelle stesse condizioni. Dopo la salatura, il prodotto viene immerso in acqua pulita fredda finché non acquisisce un piacevole gusto salato. Al termine di questo processo, si appone su ogni singolo pezzo un cappio fatto con lo spago che serve per appendere i pezzi a travi di legno o profilati di metallo collocati in carrelli per salumi. I singoli pezzi non possono entrare in contatto l'uno con l'altro. Dopo 24 ore trascorse nel carrello per l'essiccazione a una temperatura non superiore ai 12 °C, i pezzi vengono posti a essiccare in condizioni naturali o con aria condizionata. La stagionatura avviene a una temperatura compresa tra i 12° e i 17 °C con un'umidità relativa pari al 70-85 %. Durante la stagionatura avvengono complessi processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici che trasformano la carne, materia prima del prodotto, in un prodotto pronto per il consumo. Nel corso della stagionatura il prodotto viene pressato ripetutamente al fine di ottenere la consistenza densa e la superficie piatta che lo caratterizzano. Prima di sottoporli a pressatura, i pezzi sono suddivisi sulla base del loro spessore. La prima pressatura avviene quando i pezzi sono leggermente essiccati e al tatto si percepisce una crosta sottile in superficie. Di solito si effettuano 2-3 pressature; la prima avviene dopo 3-4 giorni di scolatura. La pressatura dura tra 12 e 24 ore. In tutto, l'intero processo di stagionatura dura 25-30 giorni a seconda delle dimensioni dei pezzi finché il prodotto non raggiunge la consistenza densa ed elastica necessaria.

4.3. *Descrizione degli elementi fondamentali che stabiliscono il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*

In Bulgaria, sin dai tempi più remoti, si trasforma la carne bovina in pastarma mediante salatura e stagionatura, come attesta il prof. Gr. Dikov nel 1930 nel manuale «Higiena na mesnoto» (L'igiene della carne). La storia millenaria della «Pastarma govezhda» rispecchia la saggezza dei bulgari, dotati di spirito pratico, ma anche esigenti per quanto riguarda il cibo. Nasce così questo prodotto dal gusto salato, dal colore autentico e dal profumo naturale di carne, di lunga durata e facile da conservare.

Nel volume «Iz stopanskogo minalo na Gabrovo» (Dal passato contadino di Gabrovo, del 1929) il dr. P. Tsonchev illustra le tecniche locali di lavorazione della carne da carcasse bovine nel corso di circa 150 anni. «Da un capo bovino del peso medio di 250 kg. si ottengono 70 kg. di *pastarma*...».

Per quanto riguarda il metodo di produzione artigianale utilizzato nel XIX e all'inizio del XX secolo, una caratteristica tipica della «Pastarma govezhda» era la sua fabbricazione stagionale in presenza di condizioni climatiche favorevoli in camere di stagionatura naturali. Il metodo di produzione tradizionale mediante tale processo di stagionatura ha reso questo prodotto unico per la Bulgaria. Durante la stagionatura vengono rispettati determinati parametri: la temperatura e l'umidità dell'aria che creano condizioni propizie allo sviluppo di micrococchi (*M. varians*) e lattobacilli (*L. plantarum*, *L. casei*), che sono specifici del paese e conferiscono al prodotto il suo sapore caratteristico (dr. prof. K. Valkova, «Tehnologiyata na mesnite produkti» (Tecnica di produzione dei prodotti a base di carne, Plovdiv, 2005); (dr. prof. K. Boshkova, «Mikrobiologia na mesoto, ribata i jajtsata» (Microbiologia della carne, del pesce e delle uova, Plovdiv, 1994). Grazie alla sua popolarità e all'introduzione delle camere di stagionatura con aria condizionata in cui sono mantenuti i parametri di stagionatura dell'ambiente naturale, la produzione di «Pastarma govezhda» si è diffusa enormemente in tutte le regioni del paese e ha iniziato a industrializzarsi nel rispetto delle caratteristiche qualitative e della ricetta del prodotto, rimasti immutati fino ad oggi.

Le prime norme nazionali di qualità per la produzione e il commercio della «Pastarma govezhda» sono state pubblicate dall'Istituto superiore di igiene veterinaria e di controllo sui prodotti di origine animale nel 1942. Nel descrivere il processo di produzione il dr. M. Jordanov e il dr. T. Girginov illustrano l'uso del gergo dell'epoca: «la stagionatura e la pressatura vengono ripetute finché il prodotto non è definitivamente pronto, «cotto» secondo il termine utilizzato dagli artigiani».

La composizione e i requisiti di qualità della «Pastarma govezhda» sono stati regolamentati per la prima volta nel 1955 con la norma statale bulgara 2014-55 «Pastarma govezhda i bivolska» (Pastarma bovina e di bufalo), che stabilisce le regole principali e le norme applicabili al processo di produzione per ottenere un prodotto di alta qualità. La tecnica di produzione del prodotto è descritta nelle seguenti pubblicazioni: «Sbornik tekhnologicheski instruksii po mesnata promishlennost (Raccolta di istruzioni tecniche per la produzione destinate all'industria della carne, 1958), «Proizvodstvo i plasment na mesni produkti» (Produzione e smercio di prodotti della carne, 1963) e Sbornik tekhnologicheski instruksii za proizvodstvo na mesni proizvedeniya (Raccolta di istruzioni tecniche per la produzione di prodotti a base di carne, 1980). Da queste opere si evince che gli ingredienti e le tecniche di preparazione sono rimasti immutati nel tempo. Nelle sue memorie il dr R. Chilingirov, a lungo esperto presso la fabbrica di carne «Rodopa» a Shumen negli anni '60 del secolo scorso, così scrive: «Il principale metodo tradizionale di produzione è pienamente rispettato grazie ad attrezzature tecniche moderne e a impianti di aria condizionata.»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1107 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («la decisione»).
- (2) Il protocollo sulla cooperazione culturale («il protocollo») che è allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, le parti contraenti dovrebbero agevolare le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, e dovrebbe poi automaticamente essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.
- (4) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la disposizione in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.
- (5) Il 5 settembre 2016, il gruppo consultivo interno dell'Unione istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sulla proroga del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera a), del protocollo.
- (6) Il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo.

⁽¹⁾ GUL 307 del 25.11.2015, pag. 2.

(7) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1108 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2017****recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce un comitato di personalità indipendenti.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che esso sia costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del comitato:

— la sig.ra Rebecca ADLER-NISSEN,

— il sig. Christoph MÖLLERS.

2. La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e dell'assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste.

Il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi, o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un beneficiario.

Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo, né membro del Consiglio o della Commissione. Di non essere titolare di un mandato elettorale. Di non essere funzionario né altro agente dell'Unione europea. Di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.

Fatto a ..., il

[DATA + FIRMA
del membro designato
del comitato di personalità indipendenti]

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 19 maggio 2015)

Pagina 26, articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

«[...] ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Cambogia	A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Bavet, Ket Svay Rieng, Cambogia	C035
	Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia	C036
	Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	C037
Filippine	Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine	C038»

leggasi:

«[...] ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Cambogia	A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Bavet, Ket Svay Rieng, Cambogia	C035
	Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia	C036
	Speedtech Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	C037
	Bestway Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	C037
Filippine	Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine	C038»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT